

Quotidiano del Fisco

[Stampa articolo](#)

[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 02/07/2019

Esenzione allargata per le case di riposo

di Gabriele Sepio

Esenzione Iva per le prestazioni delle case di riposo estesa anche ai servizi accessori alla prestazione principale, se oggetto di un contratto di global service.

È quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 221 pubblicata ieri, con la quale l'amministrazione finanziaria torna a fare il punto sulla disciplina Iva in ambito socio-sanitario. La fattispecie esaminata riguarda un contratto per la gestione globale dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed alberghieri da parte di una società profit a favore degli ospiti di una Rsa, gestita da un ente non profit autorizzato allo svolgimento dell'attività di casa di riposo in base alle normative regionali e nazionali.

In particolare, viene chiesto di chiarire se ai servizi in questione – che vanno da quelli principali, direttamente collegati alla persona (come l'assistenza alla somministrazione dei pasti ed alla deambulazione) a quelli generici di gestione della struttura (servizi di pulizia dei locali e preparazione dei pasti) – trovi applicazione il regime di esenzione di cui all'articolo 10, n. 21) del Dpr 633/1972.

La risposta dell'amministrazione è positiva e parte dal tenore letterale della norma, oltre che da alcuni precedenti interventi di prassi. L'esenzione ha, infatti, carattere oggettivo e trova applicazione a prescindere dalla qualifica soggettiva del prestatore e/o del committente del servizio (Risoluzione 164/E del 2005). A rilevare, infatti, è il contenuto della prestazione, che deve identificarsi principalmente con la fornitura dei servizi di alloggio e assistenza alla persona, a nulla rilevando la natura (profit o non) di colui che la effettua (come accade in altre ipotesi di esenzione disciplinate all'articolo 10).

Con riguardo ai servizi inclusi nell'esenzione, laddove il contratto abbia ad oggetto la gestione globale della casa di riposo, il regime agevolato trova applicazione a tutte le

prestazioni rese nella struttura, comprese quelle accessorie alle principali (risoluzione 39/E del 16 marzo 2004).

Quello che conta, quindi, è l'oggetto dell'accordo, che deve appunto riguardare tutti i servizi necessari per il corretto funzionamento di una casa di riposo, potendo il soggetto appaltante delegare l'intera gestione ad un terzo e svolgere esclusivamente attività di controllo e indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati